

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2078

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ACUNZO

Istituzione della Giornata per la promozione del cinema italiano  
nel mondo

*Presentata il 12 agosto 2019*

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il cinema italiano, nonostante i successi internazionali degli ultimi anni, continua a incontrare le difficoltà derivanti dalla scarsa circolazione delle opere audiovisive nei circuiti commerciali sia all'estero che in Italia. Dalla difficoltà di circuitazione vengono ad essere particolarmente penalizzate le opere prime dei giovani autori che, di conseguenza, non hanno la possibilità di farsi conoscere e quindi di affermarsi professionalmente. Attualmente non sono disponibili nel bilancio dello Stato risorse economiche sufficienti a far sì che tale patrimonio possa essere adeguatamente valorizzato.

Gli istituti italiani di cultura hanno come compito principale quello di far conoscere e valorizzare le diverse forme del patrimonio culturale nazionale, di cui il cinema rappresenta una parte importante. Come è noto, essi già attualmente promuovono e realizzano numerose iniziative in tale ambito. Attraverso un inserimento strutturale

e programmato delle produzioni cinematografiche nazionali nell'attività di loro competenza, essi potrebbero ampliare l'offerta in tale campo, avvicinando i cittadini italiani residenti all'estero e gli stranieri alla cultura del nostro Paese e alle realtà artistiche emergenti e con ciò favorendo la conoscenza e l'apprezzamento dell'attuale produzione cinematografica, con una positiva incidenza anche sul fenomeno, oggi più che mai in crescita, conosciuto come « cineturismo ». Il cineturismo rappresenta infatti uno strumento importante per la diffusione della cultura italiana e, sotto l'aspetto economico, è in grado di incidere positivamente sullo sviluppo di attività imprenditoriali ad esso collegate, promuovendo la crescita del prodotto interno italiano.

La caratteristica saliente e il tratto più innovativo dell'iniziativa prefigurata nella presente proposta di legge risiedono nella contemporaneità mondiale dell'evento. La

presentazione, in un solo giorno, presso gli istituti italiani di cultura in tutto il mondo, di una selezione significativa della produzione cinematografica nazionale può divenire, infatti, un importante appuntamento annuale e uno strumento discreto ma efficace per la promozione dell'immagine dell'Italia presso gli ambienti intellettuali e il più vasto pubblico a livello internazionale. La collocazione di tale giornata nella data simbolica del 20 gennaio, anniversario della nascita di Federico Fellini, della quale il prossimo anno ricorrerà il centenario, costituisce il segno di una vitale continuità fra la tradizione e il presente della cultura italiana.

La formula prescelta da questa proposta di legge, con cui viene istituita la Gior-

nata mondiale del cinema italiano, è costituita perciò da una combinazione tra il ricordo e la celebrazione dei grandi autori italiani del passato — che hanno illustrato la cultura nazionale e ai quali si sono ispirati moltissimi registi di fama internazionale — e la promozione delle opere dei nuovi autori del cinema italiano, in ogni settore della produzione audiovisiva (lungometraggi, cortometraggi, documentari e docufilm), meritevoli di essere conosciuti e apprezzati per la qualità tecnica e artistica delle loro realizzazioni.

È altresì istituita la Giornata nazionale del cinema italiano, da celebrarsi nel medesimo giorno nel territorio nazionale.

## PROPOSTA DI LEGGE

### Art. 1.

1. A decorrere dall'anno 2020 è istituita la Giornata mondiale del cinema italiano, destinata a promuovere e diffondere la conoscenza della produzione cinematografica italiana all'estero. Essa è celebrata ogni anno il giorno 20 gennaio, anniversario della nascita del regista Federico Fellini.

2. Nella Giornata di cui al comma 1, presso le sedi degli istituti italiani di cultura è organizzata la proiezione delle opere cinematografiche e audiovisive italiane di ogni tipo, compresi cortometraggi, documentari e docufilm, scelte dalla commissione di cui all'articolo 2.

### Art. 2.

1. Per l'organizzazione della Giornata di cui all'articolo 1 è istituita presso il Ministero per i beni e le attività culturali una commissione della quale fanno parte:

*a)* il direttore della Direzione generale cinema del Ministero per i beni e le attività culturali, o un suo delegato, che la presiede;

*b)* il direttore dell'ufficio Promozione culturale e istituti italiani di cultura della Direzione generale per la promozione del sistema Paese del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

*c)* tre esperti dotati di competenza tecnico-artistica nel settore cinematografico e audiovisivo, nominati dal Ministro per i beni e le attività culturali su proposta del Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo;

*d)* il responsabile dei servizi per l'estero della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale;

*e)* tre rappresentanti delle commissioni cinematografiche regionali, designati

dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

f) due rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore cinematografico e audiovisivo.

2. Ai componenti della commissione di cui al comma 1, per le attività relative all'incarico, non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per la partecipazione alle riunioni della medesima. L'incarico dei componenti di cui alle lettere c), e) e f) del comma 1 ha durata triennale e non è immediatamente rinnovabile alla scadenza.

3. La commissione di cui al comma 1 sceglie, entro il 30 novembre di ciascun anno, le opere cinematografiche e audiovisive italiane destinate alla proiezione pubblica presso gli istituti italiani di cultura nella Giornata di cui all'articolo 1 da svolgersi nell'anno successivo.

4. La commissione di cui al comma 1 sceglie le opere cinematografiche e audiovisive, nell'ambito della produzione nazionale, sulla base della loro qualità artistica e tecnica, della rappresentatività dell'identità culturale e sociale nazionale e dell'interesse paesaggistico, storico ed etno-culturale dei luoghi in cui sono state effettuate le riprese. La commissione privilegia, ove possibile, le opere di giovani autori e le produzioni che hanno avuto minore diffusione nei circuiti commerciali.

5. La commissione di cui al comma 1 inserisce altresì nel programma determinato ai sensi del comma 4 una o più opere rappresentative della storia e della tradizione cinematografica italiana.

6. La commissione, con deliberazione motivata, può dedicare la Giornata di cui all'articolo 1 alla proiezione delle opere di un solo autore o interprete, che essa giudichi di speciale valore in base ai criteri previsti dai commi 4, primo periodo, e 5 del presente articolo.

7. Gli autori e i produttori italiani possono segnalare alla commissione opere cine-

matografiche e audiovisive da essi prodotte, ai fini della scelta ai sensi del comma 4.

#### Art. 3.

1. Con regolamento adottato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni necessarie per la sua attuazione.

#### Art. 4.

1. È istituita la Giornata nazionale del cinema italiano. Essa è celebrata il giorno 20 gennaio, in concomitanza con la Giornata di cui all'articolo 1.

2. In occasione della Giornata nazionale di cui al comma 1, le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici, le regioni, gli enti locali, le università e le scuole di ogni ordine e grado possono promuovere manifestazioni, compresa la proiezione di opere cinematografiche e audiovisive, per diffondere la conoscenza della cinematografia italiana passata e contemporanea.

3. La Giornata nazionale di cui al comma 1 non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

4. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

#### Art. 5.

1. Ai fini dell'attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della presente legge è autorizzata la spesa di un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5,

del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3. Salvo quanto previsto dal comma 1, dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

PAGINA BIANCA



\*18PDL0073990\*